

25/1/2021

Gentili

avevo promesso di affrontare il tema dei nuovi modelli nazionali di PEI non appena avessi avuto il tempo per leggere la documentazione.

Chiaramente si tratta di una prima lettura, perché il "pacchetto" ministeriale è molto folto e complesso, ambiguo in alcune parti, per cui occorrerà veramente un attento lavoro di analisi collettiva (e collegiale nelle scuole) per arrivare a definirne con esattezza la portata.

Inoltre il Ministero ha annunciato che accompagnerà l'introduzione di questa novità con azioni di formazione varie.

Ad esempio, già domani pomeriggio, alle ore 18,30 sul canale youtube del Ministero dell'istruzione ci sarà un webinar di presentazione. Maggiori informazioni al link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentazione-del-nuovo-pei>

E' prevista l'apertura di una pagina Internet di accompagnamento e FAQ:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

Faccio una ulteriore precisazione: ho pensato a una serie di mail "a tappe" esaminando uno alla volta i numerosi documenti ministeriali, pensando alle famiglie e meno agli insegnanti. Infatti gli insegnanti potranno fruire di occasioni collegiali e di formazione organizzati dalle scuole stesse, dall'Amministrazione e da privati. Ma per le famiglie non ci sono le stesse risorse.

Credo inoltre opportuno fornire un quadro generale di quello che c'è piuttosto che mandare mail su un aspetto o su un altro, con pareri già formulati. Altrimenti le persone non avranno informazioni sui testi in sé ma soltanto pareri di altri, anche utilissimi e competentissimi, ma sempre pareri.

### **1) Cosa c'è nel "pacchetto ministeriale"?**

- Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 dicembre 2020 n. 182 (di concerto con il Ministero delle Finanze)
- Circolare Ministeriale 13 gennaio 2021 n.40
- 4 modelli di PEI , uno per ciascun ordine e grado di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I e di II grado)

- Linee-Guida
- Una tabella dedicata alla rilevazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza
- Una tabella sul «debito di funzionamento» (cioè la rilevazione del bisogno di supporto e sulle condizioni facilitanti)

Senza contare le due tabelle, si tratta complessivamente di 133 pagine fitte e complesse, da leggere in modo interrelato tra loro e con molte altre norme.

Ecco perché è necessario un tempo di riflessione piuttosto lungo e di confronto di pareri

## **2) Qual è l'iter normativo che ha portato alla redazione dei nuovi modelli nazionali di PEI?**

Legge 13 luglio 2005 n.107

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66

Decreto Legislativo 7 agosto 2019 n.96 correttivo del precedente

## **3) tutto l'assetto normativo previsto dai due Decreti Legislativi citati al punto 2 è stato completato?**

NO, ecco un ulteriore elemento di complessità. Che lo si condividesse o meno, il quadro delineato dai Decreti Legislativi era a 360 gradi e affrontava molte tematiche che ora restano come "sospese". Un esempio per tutti è quello della cosiddetta "ottica" ICF che avrebbe dovuto fornire la base per il nuovo Profilo di funzionamento. Su questo profilo di funzionamento le scuole dovranno basare i loro PEI. Ma la normativa (da emanare in accordo con le Regioni) non c'è. Transitoriamente si utilizzeranno ancora le vecchie diagnosi funzionali e i profili dinamico-funzionali, ma si capisce che la cosa nasce zoppa.

## **4) Occorre leggere tutti i documenti?**

I documenti (circolare ministeriale, decreto, linee guida, modelli PEI per ordine di scuola, ecc.) sono interrelati tra loro e quindi non possono essere considerati separatamente. Va inoltre ricordato, leggendoli, che le circolari, le Linee Guida, le FAQ, le informazioni via webinar, ecc. possono esclusivamente chiarire quello che è già scritto nel decreto. Non possono prefigurare cose che non sono nel decreto o cose diverse da quelle che sono nel decreto.

Ecco perché occorre basarsi sulle fonti normative dirette a confronto tra loro.

Parto indicando quali sono secondo me i punti principali del primo documento.

Circolare Ministeriale 13 gennaio 2021 n.40

Funzione:

- La circolare dirama il decreto e i suoi allegati alle scuole e all'Amministrazione periferica

Principali informazioni e indicazioni contenute nella circolare:

- I nuovi modelli di PEI saranno in uso obbligatoriamente nelle scuole a partire dall'a.s. 2021-2022
- Le scuole vengono invitate ad utilizzare i nuovi modelli, in forma sperimentale, già nella seconda parte dell'a.s. 2020/2021
- Al termine dell'anno scolastico corrente le scuole che avranno utilizzato i nuovi PEI potranno partecipare ad una «fase di revisione» (per ora non meglio precisata)

Una affermazione che rischia di passare sotto traccia:

*«l'adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento»*

Con questa affermazione, il Ministero conferma che le attuali pratiche inclusive nella scuola hanno necessità di una revisione e di un miglioramento, di cui si indicano anche alcune direttrici, senza specificare come e quando questa riflessione dovrà diventare effettiva e collettiva.

Indicazione di alcuni aspetti da riassestare nelle pratiche di inclusione:

- Corresponsabilità educativa del team docente
- Rapporti interistituzionali (in capo alla dirigenza scolastica)  
*«diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e della necessità di valorizzare tutte le professionalità presenti. Si passa, nei fatti, a una quadripartizione delle possibili attribuzioni, e a una correlazione tra risorse e disabilità specifica, sciogliendo l'erronea semplificazione meramente quantitativa».*

Altro punto importantissimo che rischia di non essere colto a sufficienza:

**«è rotto il rapporto sinallagmatico\* gravità/rapporto 1:1, perché la domanda corretta, e la conseguente risposta da dare, è fondata sulla "tipologia" di**

***gravità e sulle risorse professionali adatte a compensare "quel" tipo di gravità, a partire dagli stessi curriculum dei docenti»***

\*Sinallagmatico: di diritto, di contratto a prestazioni corrispettive

Quindi l'idea dell'automaticità del rapporto 1/1 alunno con disabilità grave e posto di sostegno viene "rotta": così è scritto. Poi occorrerà andare a vedere come funzionerà la questione dell'indicazione degli organici nel PEI e dopo il PEI, ma questo richiederà una ulteriore approfondita lettura.

Altri punti trattati dalla circolare:

- La Legge finanziaria 2021 ha assegnato maggiori risorse alla formazione obbligatoria dei docenti (art. 1 comma 961)
- Rimane l'obbligo di predisporre il PEI provvisorio entro il 30 giugno
- Decade l'OM 21 maggio 2001 n.90

Per questa prima mail finisco qui. Se ritenete utile una lettura così fatta, posso proseguire, in altra mail con il dettaglio del decreto e poi di seguito con le linee guida.

Però soltanto se vi serve.

Saluti

Graziella Roda

26/1/2021

Gentili,

dal momento che diverse persone hanno confermato l'interesse per proseguire l'analisi dei documenti legati ai nuovi PEI, procedo con questa mail.

Ho riservato una riflessione particolare alle ultime due righe della circolare che dirama il decreto sui nuovi PEI e il resto della documentazione.

Ecco cosa viene scritto:

*"Contiamo comunque, in continuità con il processo di digitalizzazione in corso, di predisporre uno strumento di compilazione telematica del PEI, in grado di interagire con le banche dati già a sistema".*

Cosa implica questa affermazione?

Implica che verrà attivato, in tempi presumibilmente brevi, un software entro il sistema SIDI (che è il sistema informatico che gestisce le operazioni delle scuole e dell'amministrazione) dedicato ai PEI.

In SIDI è presente l'Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Dentro questa anagrafe c'è una partizione che raccoglie i dati degli alunni certificati.

Quindi le scuole entreranno a SIDI, troveranno una applicazione che avrà la struttura del PEI, nella quale verranno automaticamente caricati i dati dell'alunno già presenti nella partizione dedicata alla disabilità dell'Anagrafe dello Studente.

Poi compileranno i vari campi, salveranno il documento e potranno stamparlo.

Questa procedura, apparentemente neutra e di supporto alle scuole (perdi meno tempo a rifare i modelli nel tuo computer e a riscrivere i dati dell'alunno), ha però delle implicazioni di cui dobbiamo essere consapevoli.

1) Con questa procedura, i modelli di PEI diventano imm modificabili. Si potrà compilare o meno certi campi, si potranno compilare i campi bene o male, ma la struttura non sarà modificabile. Questo da una parte garantirà una omogeneità di struttura a livello nazionale, e potrebbe essere un bene, vista la proliferazione di scelte che ciascuna istituzione scolastica ha fatto. Ma potrebbe anche rendere difficoltosa la compilazione per quegli alunni gravi o gravissimi per i quali vengono

costruiti percorsi tanto personali e particolari che potrebbero non risultare in toto descrivibili con queste strutture rigide.

2) Non sono sicura che alle scuole possa essere imposto un modello immodificabile quando si parla di programmazione. È una questione che io non so risolvere perché non sono un esperto della materia giuridica. Ma lo pongo perché finora non era mai successo che venisse imposto un modello unico e rigido per la programmazione.

Credo che la questione meriti un approfondimento

3) Il collegamento dei PEI nel sistema SIDI, in cui sono già presenti le certificazioni e le diagnosi funzionali (con eventuali profili dinamico funzionali) degli alunni, avrà una importante ricaduta in termini di controllo centrale. È chiaro che nessuno può avere accesso all'identità e alle informazioni sanitarie degli alunni, a parte le scuole. Ma con semplici funzioni di data-base sarà possibile sapere, a livello centrale, ad esempio, quanti PEI provvisori sono stati effettivamente redatti entro il 30 giugno e quanti PEI definitivi entro il 30 ottobre. E quali sono le scuole che eventualmente non hanno provveduto o hanno provveduto in ritardo, e per quanti alunni su quanti. Voglio che sia chiaro: io non vedo nulla di negativo in questo ma sono cose che dobbiamo sapere perché poi magari come cittadini potremo chiedere dei dati: città per città, provincia per provincia, regione per regione. Si potrà sapere quanti alunni che hanno i codici ICD10 relativi all'autismo hanno avuto un PEI differenziato (su quanti in totale). La statistica è sempre un'ottima cosa quando è resa pubblica. Resta inerte quando rimane chiusa nei cassetti ministeriali. Ma le scuole devono avere coscienza dei possibili controlli e cominciare a darsi tempistiche congrue. Non più PEI consegnati a febbraio.

Una osservazione ancora sulle questioni statistiche. Come ho detto prima, c'è già l'anagrafe degli studenti certificati, fatta con la promessa che in questo modo sarebbe stato finalmente possibile sapere quanti alunni con autismo, con disabilità intellettiva, con sindrome di Down o altro sono presenti nelle nostre scuole (statali e paritarie).

Il sistema è già attivo da alcuni anni e dovrebbe aver superato la fase di rodaggio. Che ne è stato? Le Associazioni hanno mai avuto dei dati dal Ministero? Io non ho mai visto pubblicazioni con questo tipo di informazioni.

Se i dati non vengono studiati e resi pubblici, a cosa servono? Perché si spende tempo, danaro e fatica per raccogliarli?

Per questa mail mi fermo qui.

Saluti

Graziella

In questa comunicazione intendo riprendere quanto indicato nel Decreto Ministeriale n.182/2020 in ordine:

- a) alle ragioni per cui non sono state seguite le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)
- b) al PEI e alla programmazione per obiettivi

### **Il parere del CSPI e le motivazioni per cui non è stato accolto**

Innanzitutto: cos'è il CSPI e in cosa consiste il parere che aveva espresso questo organo? Il CSPI è un "organo di garanzia" costituito presso il Ministero dell'Istruzione. A questo link:

<https://www.miur.gov.it/cspi>

si possono trovare le indicazioni su cosa è, come viene costituito e quali competenze ha.

Il CSPI sul modello nazionale di PEI ha espresso un parere che viene definito "obbligatorio ma non vincolante". Significa che il Ministero ha il dovere di chiedere ed attendere il parere del CSPI e di considerarlo, ma non è obbligato a seguirlo.

Il parere del CSPI sui modelli di PEI sottoposti alla sua attenzione si può leggere al link seguente:

[https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CSPI\\_Parere\\_suAdozModPEI\\_7set\\_20.pdf/2e24946d-bac7-7c69-79d3-8791b67884f0?t=1599636658338](https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/CSPI_Parere_suAdozModPEI_7set_20.pdf/2e24946d-bac7-7c69-79d3-8791b67884f0?t=1599636658338)

I punti che il CSPI aveva eccepito erano diversi ma uno rivestiva particolare importanza, a mio avviso. Il CSPI suggeriva al Ministero di procedere prima, in accordo con le Regioni, all'avvio del nuovo percorso di certificazione previsto dal Decreto Legislativo n.66/2017 corretto dal Decreto Legislativo n.96/2019.

In particolare si sottolineava che il futuro Profilo di Funzionamento, redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, avendo come orizzonte il modello ICF (classificazione internazionale del funzionamento redatta dal OMS), avrebbe dovuto costituire la base su cui i GLO avrebbero poi redatto il PEI.

Il Ministero nelle premesse del decreto dedica diverse voci a spiegare perché ha deciso di non attendere questo passaggio fondamentale, dando avvio al PEI nel corso del presente anno scolastico.



Non intendo addentrarmi nella disanima di queste motivazioni; va comunque sottolineato che, dal momento in cui le nuove certificazioni+profili di funzionamento diventeranno operativi, trascorreranno diversi anni prima che tutti gli allievi con disabilità ne siano provvisti, perché i nuovi profili si applicano alle nuove certificazioni (e forse ai rinnovi dei profili di funzionamento al cambio dell'ordine e grado di scuola, ma non è ancora sicuro perché, come dicevo, manca la normativa).

Quindi avremmo comunque avuto un tempo in cui i nuovi modelli di PEI avrebbero avuto alla base una parte di profili di funzionamento e una parte ancora le vecchie diagnosi funzionali e profili dinamico-funzionali.

### **PEI e programmazione per obiettivi**

L'art. 2 del decreto fornisce una "summa" di cosa sia un PEI secondo la nuova normativa e cosa esso contenga.

*Il PEI è lo "strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati".*

Questo incipit pare non dire nulla di particolarmente nuovo, ma non è esattamente così.

Innanzitutto si parla di "obiettivi educativi e didattici". Quindi il nuovo PEI assume a livello nazionale il modello di programmazione definito "**per obiettivi**" specificando "educativi e didattici".

Cosa implica questa espressione?

La programmazione per obiettivi è soltanto uno dei possibili modelli di programmazione che sono stati sviluppati nella storia della scuola a livello internazionale. Dopo un periodo di "furore" negli anni Ottanta (a volte esagerato e insensato), come per tante altre cose, il rigore richiesto dalla programmazione per obiettivi è stato depotenziato e privato del suo originario significato.

Oggi si leggono programmazioni (sia per le materie curriculari sia nel sostegno) che usano il termine "obiettivo" per indicare espressioni che non lo sono.

In poche parole, un obiettivo è tale se indica chiaramente quale comportamento o quale performance l'alunno deve eseguire per dimostrarne il raggiungimento. Cosa deve fare, come lo deve fare, in quali condizioni, con quali tempi.

“Migliorare la socializzazione” non è un obiettivo. È un impegno, è una speranza, ma non è un obiettivo in senso strettamente tecnico.

“Salutare i compagni all'ingresso a scuola dicendo Ciao+il nome”, questo è un obiettivo. Cui si deve aggiungere in quanto tempo deve essere raggiunto.

Per i ragazzi con disabilità, soprattutto grave, una programmazione per obiettivi parrebbe essere, al momento, una delle più “produttive” rispetto alla possibilità di verificarne l'effettiva realizzazione e di controllare periodicamente l'andamento.

Certamente valgono ancora le vecchie obiezioni all'eccessivo “meccanicismo” degli obiettivi, ma questo vale se gli insegnanti che li usano non sono sufficientemente formati e se ne fanno “dominare”.

La distinzione tra “obiettivi educativi” e “obiettivi didattici” dovrebbe riferirsi alla scansione degli obiettivi tra quelli raggiungibili in un periodo lungo (annuale), i quali che devono essere scomposti in piccoli step successivi di avanzamento, che io preferisco chiamare “obiettivi operativi” anziché didattici, perché le due espressioni “educativo e didattico” possono generare equivoci (educativo come riferito alla generalità della persona e didattico alla disciplina, ma nella disabilità questa separazione non ha senso).

Resta il problema, non da poco, che molti insegnanti NON sanno programmare per obiettivi.

Torniamo quindi al vecchio vezzo di obbligare per norma a fare delle cose che le persone non sanno fare, senza creare invece il percorso che potrebbe insegnare a tutti a farle, iniziando dalle Università che forniscono la formazione iniziale agli insegnanti.

Tuttavia occorre sottolineare ancora una questione.

La “programmazione per obiettivi”, nell'art. 2 del decreto, è quasi “buttata là”, inserita con *nonchalance* in frase complessa. Ma le parole in una legge non possono mai essere “buttate là”. E quindi bisogna rifletterci sopra.

Ricordiamo che la libertà di insegnamento nella nostra Costituzione è un diritto individuale degli insegnanti, che non possono “delegarlo” ad altri organi, né individuali né collettivi

(vedasi ad esempio la Sentenza della Corte Costituzionale n. 77/1964 e la Sentenza n.240/1972).

Anche le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche fanno riferimento alla libertà di insegnamento, e non potrebbe essere diversamente.

Tuttavia bisogna richiamare con forza il fatto che il diritto individuale dell'insegnante alla libertà di insegnamento è modulato, arginato e condizionato dai suoi doveri e dai diritti di altri, in primo luogo quello di assicurare il successo formativo dei propri alunni. Tanto per dirla in soldoni, un insegnante il cui alunno non apprende e non fa progressi, non può continuare ad insegnare usando lo stesso metodo e appellandosi alla libertà di insegnamento. La libertà è quella di scegliere il percorso di insegnamento più efficace per ciascuno dei propri alunni, ed è dimostrato dal fatto che essi imparano e migliorano.

Quindi la domanda è: può lo Stato imporre la programmazione per obiettivi? Credo sia difficile. Può lo Stato sostenere una programmazione per obiettivi qualora essa costituisca il modello di riferimento più utile in determinate occasioni? Se lo è (più utile) credo di sì. Ma io non sono un giurista e mi limito a porre questi quesiti per invitare a non scorrere le norme leggendole come se fossero pagine di un romanzo o un articolo di giornale. Le parole della Legge sono parole pesanti e se vogliamo essere cittadini e non sudditi dobbiamo imparare a valutarle come tali.

Nella prossima mail cercherò di approfondire l'espressione "**ambiente di apprendimento**" che è, anch'essa, scritta nel testo del decreto con una specie di *nonchalance*, come se fosse una cosa già consolidata e conosciuta da tutti. Cosa che non è.

### **Ambiente di apprendimento**

Come ho riportato nella mail precedente, l'art. 2 del decreto fornisce una "summa" di cosa sia un PEI secondo la nuova normativa e cosa esso contenga.

*Il PEI è lo "strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati".*

Ho già accennato alla questione della programmazione per obiettivi.

Aggiungo una informazione che collega questo punto a quello relativo all'osservazione dell'alunno che verrà affrontato più avanti, anche nelle Linee Guida.

Se volete avere in modo esteso degli esempi di osservazione strutturata e di deduzione da essa di obiettivi operativi potete consultare i Quaderni Autismo pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna al link:

<https://www.istruzioneer.gov.it/media/studi-e-documenti/archivio-studi-e-documenti/>

Qui trovate l'indice della collana Studi e Documenti, nel cui ambito sono collocati i Quaderni Autismo. Per ora ne sono stati pubblicati 4 ma dovranno diventare 6, si spera a breve.

I Quaderni specifici su osservazione e obiettivi sono i primi 3.

### **\*Ambiente di apprendimento [inclusivo]\***

Il punto che intendo approfondire oggi è quello contenuto nell'espressione "**ambiente di apprendimento**".

Questa espressione non appartiene al "linguaggio veicolare", cioè alla lingua che normalmente usiamo per comunicare; è invece linguaggio tecnico, pedagogico e scolastico. Non indica quindi un qualsiasi generico luogo in cui si apprende.

Un "ambiente di apprendimento" è sicuramente un luogo fisico oppure virtuale (oggi con la didattica a distanza questo contesto acquisisce particolare rilevanza).

Il luogo, fisico o virtuale, per poter essere considerato un ambiente di apprendimento deve in primo luogo essere organizzato/strutturato in modo specifico rispetto alle attività di insegnamento/apprendimento che lì vi si svolgono. Deve contenere gli strumenti atti ad insegnare in modo che gli alunni apprendano nel modo più adatto alle proprie caratteristiche, con i supporti più idonei, ecc.

Scriva Silvana Loiero "**\*Possiamo pertanto provare a definire l'ambiente di apprendimento come un contesto di attività strutturate, "intenzionalmente" predisposto dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese: ambiente, perciò, come "spazio d'azione" creato per stimolare e sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In tale "spazio d'azione" si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale\***" [www.funzioniobiettivo.it/glossadid/ambiente\\_apprendimento.htm](http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/ambiente_apprendimento.htm)

Se ampliamo l'espressione, "**ambiente di apprendimento inclusivo**" si arriva all'indicazione di un luogo (ripeto: fisico o virtuale) in cui ciascun alunno può trovare le migliori condizioni per apprendere insieme ai compagni.

Non posso dilungarmi di più, ma una cosa deve essere chiara: una classe tradizionale, con banchi, qualche scaffale, lavagna (anche interattiva), in cui tutti ascoltano l'insegnante che spiega o che interroga mentre l'alunno certificato sta nel suo angolo con accanto l'insegnante di sostegno che gli fa fare le cose sue, ecco: questo NON è un ambiente di apprendimento, tantomeno inclusivo. Esattamente come non lo sono le tante "aulette di sostegno" con qualche sedia scompagnata, armadi sbilenchi, giochi vecchi e consunti, pennarelli scompagnati, e magari un vecchio computer buttato lì, in cui si va a fare qualche lavoretto, a sfogliare qualche carta PECS, ecc.

Per chiunque conosca una sezione o una classe montessoriana: ecco questo è un esempio di ambiente di apprendimento creato cento anni prima che questa espressione venisse conosciuta.

Una specificazione per l'autismo: un ambiente di apprendimento inclusivo per gli alunni con autismo dovrebbe essere ovviamente strutturato e organizzato comprendendo anche le loro specifiche condizioni. Se si tratta, ad esempio, di alunni facilmente disturbati dal rumore, dovrebbe avere delle insonorizzazioni; se ci sono problemi con le luci al neon, l'illuminazione dovrebbe essere cambiata; se occorrono le famose "strisce" illustrate per supportare l'azione in autonomia dell'alunno, queste dovrebbero esserci. E così via.

Dovrebbe esserci uno scaffale o un armadio

a lui accessibile e strutturato in modo che lui possa orientarsi, per svolgere in autonomia qualche compito, ad esempio attraverso una organizzazione di "shoebox task" (diversi esempi in questa pagina Pinterest:

<https://www.pinterest.it/jules24ih/shoebox-tasks/>

o qui:

<https://www.pinterest.ca/shudyma/shoebox-tasks/>

Gli spazi strutturati TEACCH erano sicuramente ambienti di apprendimento, ma non inclusivi, in quanto dedicati soltanto agli alunni con autismo nelle scuole speciali.

### **\*Cosa contiene il PEI?\***

Lasciando da parte la questione "ambiente di apprendimento inclusivo" chiudiamo l'art. 2 del decreto con le indicazioni su cosa nel PEI deve comparire:

Il PEI, dunque:

a) garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli

alunni con disabilità

b) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa:

- la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,
- le modalità di verifica,
- i criteri di valutazione,
- gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici,
- la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata
- gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico
- la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017

Ciascuna di queste voci (insieme ad altre) costituisce una parte della trattazione sia del decreto sia delle Linee Guida.

Nella prossima mail inizierò l'esame di quanto il decreto e le linee guida dicano rispetto al GLO, il gruppo di lavoro cui è demandata la stesura del PEI e la sua approvazione.

## **Il GLO tra Decreto e Linee Guida**

con questa mail entriamo nel vivo dell'analisi delle fasi propedeutiche alla redazione del PEI, soprattutto per quanto riguarda la costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO).

Al GLO sono dedicate parti importanti del decreto e delle linee guida, per cui cercherò di sintetizzare quanto detto sia nell'uno sia nelle altre in un unico testo.

### **Parte prima: costituzione e componenti del GLO**

#### **Chi costituisce il GLO?**

Il GLO viene costituito dal Dirigente Scolastico

#### **Chi presiede il GLO?**

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato.

#### **É obbligatorio stendere un verbale?**

Sì, come del resto si dovrebbe fare in ogni riunione. Ovviamente il verbale deve essere letto e approvato (rettificato se necessario). In ogni riunione si decide chi è il segretario verbalizzante.

I verbali vengono consegnati ad ogni componente del GLO sia nella prima stesura per l'approvazione e poi nella stesura definitiva dopo l'approvazione (previe eventuali rettifiche).

#### **Chi sono i componenti del GLO?**

- Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, che presiede la riunione
- Il Consiglio di classe dell'alunno, compreso l'insegnante (o gli insegnanti di sostegno)
- La famiglia o chi detiene la potestà genitoriale
- Le figure professionali interne alla scuola (psicopedagogo o docenti con incarichi specifici) o esterne alla scuola (ad es. l'assistente per l'autonomia e la comunicazione o un rappresentante del GIT territoriale)
- Un rappresentante dell'Unità di valutazione multidisciplinare della ASL indicato dalla medesima L'UVM non fa parte del GLO ma può collaborare per quanto di competenza. Infatti l'Unità Multidisciplinare di Valutazione dell'ASL di residenza

dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa, **con diritto di voto**. Il rappresentante dell'UMV partecipa o in presenza o a distanza (con consulenze, **«controllo» dei documenti di programmazione**, e altro tipo di supporto.

- Lo studente o la studentessa (nei limiti del possibile)

### **Altre figure possono partecipare a uno o più riunioni del GLO?**

Il dirigente scolastico può autorizzare la presenza di un esperto indicato dalla famiglia, con funzione consultiva e non decisionale. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e di essere al corrente che la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché impegnarsi a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Possono essere autorizzati anche i collaboratori scolastici che operano per l'assistenza di base o altri specialisti che eventualmente collaborino in modo continuativo con la scuola con funzioni medico-psico-pedagogiche e/o per l'orientamento.

### **Cosa succede se i componenti del GLO non sono d'accordo su una o più parti del PEI?**

Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti (punto dolente)

Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.

### **Esame dei punti critici che emergono da questa prima parte**

A mio avviso in questa parte del Decreto e delle Linee Guida vi sono alcuni punti che vanno valutati con attenzione.



- a) Nelle Linee Guida, laddove si parla della partecipazione del rappresentante dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione, si precisa che esso ha “diritto di voto”. Questo è un punto molto dolente. Dopo le polemiche suscitate da anticipazioni normative sul voto nel GLO come fosse un organo collegiale – quindi a maggioranza – pareva scomparsa la questione nella versione definitiva ma qui ricompare. Si spera che si tratti di un “Refuso” cui si è incorsi nella fretta di far uscire la normativa (prima della caduta del governo?)
- b) Come si giunge ad una composizione in caso di pareri difformi? Essendo stata tolta l'indicazione della votazione a maggioranza, che rischiava di vedere la famiglia soccombente rispetto alle altre componenti, rimane una frase di assoluta indeterminatezza, che rischia di creare un sacco di confusione. Si fa comunque intendere che vi sia un gruppo che decide come e quanto tenere in conto di eventuali pareri discordi su uno o più elementi del PEI, dandone motivazione e scrivendolo nel PEI. Ma chi è che ha questa autorità? Chi è che decide? E come si decide? Senza un voto a maggioranza, come alto si stabilisce quali sono i pareri che contano e che alla fine prevarranno?

Probabilmente qui occorre meno cavillosità burocratica e più rigore pedagogico ed educativo. Bisogna dire che quando si deve educare un bambino o un ragazzino (che abbia o no delle disabilità), il mondo degli adulti DEVE trovare una strada che coordini le visioni di tutti perché non si può tirare un bambino/ragazzo di qua e di là, con la famiglia che va da una parte, i suoi eventuali consulenti per conto loro, la scuola per i fatti suoi e la ASL pure.

Ciò non implica mediazioni al ribasso: questa non è basso commercio partitico. In educazione deve prevalere la lettura oggettiva della condizione dell'alunno e il suo diritto a vedere la strada per lui possibile, più sicura, più solida e più promettente. Questa questione, se non sarà risolta pedagogicamente (e non giuridicamente) nella versione definitiva, creerà un contenzioso potenzialmente enorme.

- c) Come potranno gli specialisti privati individuati dalla famiglia come propri consulenti, dichiarare di non essere retribuiti? Uno specialista privato deve essere retribuito per forza, altrimenti di cosa vive? Come si può pensare ad un mondo di specialisti privati ammessi ai GLO soltanto se sono volontari non retribuiti? Questa sembra una “furbata” di bassa lega per tagliare fuori tutta una serie di figure scomode: è un pensiero brutto, ma come diceva Andreotti, pensar male è brutto ma ci si prende quasi sempre.

d) Altra questione legata al rappresentante dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della ASL. Si parla di "controllo dei documenti di programmazione". Questa frase è molto sibillina. Sui documenti di programmazione didattica della scuola la ASL non ha competenza di valutazione ma di consulenza. Un neuropsichiatra non può dire che la programmazione di matematica non è fatta come si deve. Ciascuno fa il suo mestiere. Quindi non si capisce bene di che tipo di "controllo" si stia parlando. Anche in questo caso si ha l'impressione che alcune cose siano state "buttate lì" e non correttamente valutate nelle loro potenziali conseguenze.

Finisco qui questa prima parte del GLO. Nella prossima mail l'organizzazione dei lavori e la tempistica.

Saluti cari.

Graziella